

STATUTO

IL GRATICOLATO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
PD VIA BUSON 7

Numero REA: PD - 214291

Codice fiscale: 02191560289

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, durata e sede

La Società cooperativa denominata "Il Graticolato - Società cooperativa sociale", identificabile anche con la denominazione de "Il Graticolato s.c.s." e di seguito indicata per brevità come "la Cooperativa", ha sede in San Giorgio delle Pertiche (PD), via Buson, n. 7, presso il Centro Paolo VI. Essa, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, centri di attività e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa gode di diritto delle qualifiche di impresa sociale e di ente del Terzo settore ai sensi degli artt. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 112/2017 e 4, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017.

La Cooperativa può adottare un logo o marchio, approvato dal Consiglio di amministrazione, che può essere registrato e comunicato a norma di legge.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2119 (duemilacentodiciannove).

Art. 2 - Scopo

La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/1991 ed al decreto legislativo n. 112/2017 non ha scopo di lucro e persegue, quale proprio scopo mutualistico, l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo n. 112/2017;

2. lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991.

Le attività di gestione di servizi sanitari ed educativi e quelle finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate concorrono entrambe al raggiungimento dello scopo, sono integrate in un progetto comune e sussiste tra esse un collegamento funzionale. I servizi di assistenza socio-sanitaria ed educativi erogati dalla Cooperativa sono infatti diretti principalmente a disabili fisici, psichici e sensoriali o ad altre persone svantaggiate e trovano realizzazione anzitutto mediante percorsi d'inserimento e di accompagnamento di tali soggetti in un contesto lavorativo ed imprenditoriale; le altre attività di educazione, istruzione, formazione e culturali sono svolte con il coinvolgimento di lavoratori svantaggiati della Cooperativa, allo scopo di soddisfare specifici bisogni dei medesimi o dei loro familiari e per promuovere e diffondere la cultura dell'inclusione sociale attraverso il lavoro.

Nello svolgimento delle proprie attività la Cooperativa si propone altresì di promuovere e sostenere la cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge n. 125/2014 e successive modificazioni, contribuendo alla promozione della pace e della giustizia e di relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Cooperativa ha come oggetto:

1. in relazione alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

a. prestazioni socio-sanitarie, incluse quelle di assistenza domiciliare, ambulatoriale e nelle sedi della Cooperativa, rese in favore di disabili psichici, fisici o sensoriali nonché di persone inabili, che versino in uno stato

di disagio psichico e/o fisico, anche temporaneo, che abbiano difficoltà cognitive o che soffrano di disturbi post-traumatici;

b. attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e attività di formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

2. al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, la gestione di attività d'impresa in uno o più dei seguenti settori:

a. produzione, lavorazione e commercializzazione, anche online, di manufatti in genere, sia in proprio che conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei soci e ottenuti in appositi centri di lavoro;

b. conduzione di aziende agricole e forestali, allevamento di animali e apicoltura per uso interno, per scopi educativi e per la commercializzazione, nonché coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezionamento, dei prodotti ottenuti;

c. attività di pulizia, anche a domicilio;

d. servizi di trasporto e consegna di beni, di logistica, di facchinaggio e di trasloco;

e. attività di imballaggio e confezionamento;

f. attività di piccola e media manutenzione e di riparazione e restauro di beni mobili;

g. attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di conservazione e di ristrutturazione di beni immobili, incluse la realizzazione di piccole e medie opere in muratura e in legno, l'installazione di impianti e le pitture;

h. gestione di spazi verdi, pubblici e privati, di aree e servizi cimiteriali e di autoparcheggi;

i. raccolta, selezione, trasformazione e commercializzazione di materiale usato e di scarto;

j. riparazioni meccaniche di veicoli;

k. affissioni e volantinaggio;

l. turismo, sport dilettantistico e organizzazione del tempo libero, anche mediante la gestione diretta di alberghi, campeggi ed altre strutture e con particolare attenzione ai servizi turistici destinati a persone disabili;

m. organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi ed attività di catering e banqueting;

n. prestazioni di servizi a società ed enti privati o pubblici, inclusi quelli di segreteria, call center e a carattere amministrativo e contabile;

o. redazione e pubblicazione di libri, manuali, riviste, guide e mappe;

p. ogni altro settore nel quale risulti opportuno operare per un più efficace perseguimento degli scopi della Cooperativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa svolge qualsiasi altra attività strumentale a quelle sopra indicate e utile al perseguimento del proprio scopo, inclusa quella di formazione ed aggiornamento professionale del personale operante a vario titolo nei settori sanitario, dei servizi sociali e socio-sanitario.

Art. 4 - Principi di ispirazione

La Cooperativa ispira la propria azione ai principi internazionali della

cooperazione, quali quelli dell'adesione libera e volontaria, del controllo democratico da parte dei soci, della partecipazione economica dei soci, dell'autonomia e dipendenza, dell'educazione, della formazione e dell'informazione, della cooperazione tra cooperative e dell'interesse verso la comunità.

Essa, in quanto ente del Terzo settore, ispira la propria organizzazione ed amministrazione ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione dei soci e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione.

La Cooperativa ispira il proprio operato ai principi cristiani ed alla dottrina sociale della Chiesa cattolica, con particolare attenzione agli insegnamenti di Paolo VI e nel solco della tradizione del cristianesimo sociale italiano; essa è comunque aperta al positivo contributo di qualunque credo e confessione religiosa e in nessun caso opera discriminazioni tra soci, lavoratori, volontari ed utenti sulla base della loro fede religiosa.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività

Per il perseguimento dei propri scopi e per lo svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa:

1. opera prevalentemente in favore dei soci, avvalendosi delle loro prestazioni lavorative e dei loro apporti e qualificandosi come cooperativa a mutualità prevalente; essa può, nei limiti di legge, avvalersi anche dell'opera di terzi non soci e svolgere attività in favore dei medesimi;
2. collabora attivamente con le altre cooperative sociali, imprese sociali ed enti del Terzo settore, anche aderendo a federazioni, associazioni, reti associative ed organizzazioni di settore o di categoria;
3. opera preferibilmente nell'ambito territoriale delle Aziende sanitarie locali ove si trovano le proprie sedi e predilige le comunità locali nell'erogazione dei servizi e nella selezione dei soci volontari;
4. può partecipare a gare ad evidenza pubblica, attivare accordi di partenariato, anche mediante forme di accreditamento, con le amministrazioni pubbliche e stipulare convenzioni con enti pubblici. Essa, inoltre, si impegna ad essere parte attiva nell'attività di co-programmazione e co-progettazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, in particolare nei settori degli interventi e dei servizi socio-sanitari ed educativi;
5. può promuovere, costituire ed assumere partecipazioni in società ed altri enti privati; in particolare, può costituire fondazioni strumentali al perseguimento dei propri scopi, può aderire ad associazioni che operino nei settori di attività omogenei rispetto al suo oggetto sociale e può assumere partecipazioni in società di persone o di capitali, anche a scopo di stabile investimento;
6. può ricevere prestiti dai propri soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da eventuali regolamenti interni;
7. può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;
8. è ente di servizio civile universale ai sensi del decreto legislativo n. 40/2017 e per tale ragione: presenta e cura la realizzazione di programmi di

intervento in particolare nei settori dell'assistenza e dell'educazione;
provvede alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attua la formazione dei formatori; svolge le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale; promuove e costituisce reti con altri enti di servizio civile universale; coopera per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi;

9. può promuovere, realizzare e gestire, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati, progetti di cooperazione allo sviluppo e interventi per la promozione e la diffusione dei diritti umani, anche partecipando ad appositi bandi nazionali, europei o internazionali;

10. può compiere tutti gli atti, concludere tutti i negozi e compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, inclusa l'emissione di obbligazioni ed altri strumenti finanziari, necessari od utili al perseguimento degli scopi sociali o comunque attinenti, direttamente o indirettamente, all'attività che costituisce il suo oggetto sociale.

Art. 6 - I soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci si distinguono in: soci cooperatori; soci sovventori; soci in prova o formazione;

1. I soci cooperatori concorrono alla definizione dell'indirizzo e delle scelte strategiche della Cooperativa, alla sua gestione ed alla conduzione delle sue attività, mediante la partecipazione agli organi sociali e l'assunzione di compiti e funzioni organizzative ed operative; essi contribuiscono altresì alla formazione del capitale sociale e partecipano del rischio d'impresa.

I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie:

a. soci lavoratori : sono persone fisiche che, possedendo idonei requisiti tecnico-professionali nei settori di cui all'oggetto sociale o essendo dotati di competenze utili ad assicurare il buon andamento della gestione, prestano la propria attività lavorativa e mettono a disposizione le proprie capacità professionali per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

A norma dell'art. 1, comma terzo della legge n. 142/2001, il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione alla Cooperativa o successivamente ad essa, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

b. soci volontari : sono persone fisiche che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite della Cooperativa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa in apposito regolamento.

Il numero dei soci volontari non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci cooperatori, sovventori e in prova o

formazione.

c. soci fruitori : sono persone fisiche che usufruiscono direttamente o indirettamente delle attività e dei servizi della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione.

2. I soci sovventori: sono persone fisiche ed enti, nei cui statuti è previsto il finanziamento di attività che rientrano nell'oggetto sociale della Cooperativa, ammessi nella compagine sociale della Cooperative ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992.

3. I soci in prova o formazione: sono persone fisiche che, potendo contribuire al perseguimento degli scopi della Cooperativa, ne diventano soci in ragione di uno specifico interesse al loro inserimento come lavoratori o volontari nell'attività imprenditoriale o al completamento della loro formazione nei settori in cui essa si svolge.

Se il socio in prova o in formazione presta la propria attività lavorativa in favore della Cooperativa stabilisce, con la propria adesione o successivamente ad essa, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria dei soci in prova o formazione non può in ogni caso superare 1/3 (un/terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e può essere prorogata dal medesimo per un periodo comunque non superiore, complessivamente, a cinque anni; entro il termine determinato al momento dell'ammissione, il Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare e a comunicare al socio volontario o in prova il passaggio alla categoria dei soci cooperatori o l'esclusione dalla Cooperativa ovvero la proroga del periodo di prova o formazione; in assenza di tale deliberazione e comunicazione il socio ha diritto a proseguire nel rapporto sociale con la qualifica di socio cooperatore, nella categoria corrispondente alla sua posizione di lavoratore o volontario.

Il socio in prova o formazione ha diritto di voto solo nelle deliberazioni assembleari relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci; i voti espressi dai soci appartenenti a tale categoria non possono in ogni caso superare 1/3 terzo (un terzo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea; il socio in prova o formazione non può essere eletto nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice civile.

Il socio in prova o formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine.

Per quanto non previsto dal presente articolo, al socio in prova o formazione si applicano le disposizioni dettate dallo statuto per i soci cooperatori in relazione alla categoria di appartenenza.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base

all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta contenente:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio, codice fiscale, data e luogo di nascita ovvero, se trattasi di ente, della ragione sociale o denominazione, forma giuridica e sede;
2. la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta;
3. l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non deve comunque essere inferiore né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
4. se trattasi di ente, l'indicazione dell'organo interno che ha autorizzato la domanda e la qualifica della persona fisica che la sottoscrive;
5. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali ed alla legge;
6. la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 27 del presente statuto.

Quando l'interessato chiede di essere iscritto nelle categorie di soci lavoratori o volontari, la domanda deve essere accompagnata da un curriculum dal quale risultino l'attività lavorativa svolta, la condizione e i titoli professionali nonché le competenze possedute.

Sull'ammissione a socio delibera il Consiglio di amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda, dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta; trascorso tale termine senza che sia intervenuta la delibera, la domanda si considera respinta; la delibera di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata tempestivamente all'interessato e, nel primo caso, annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Gli Amministratori, nella relazione di bilancio o nella nota integrativa allo stesso e nel bilancio sociale, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 – Obblighi dei soci

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:

1. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione, del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
3. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

Ai soci cooperatori è fatto divieto di:

1. esercitare in proprio imprese identiche od affini, o partecipare a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa;
2. svolgere attività incompatibili con quelle sociali o prestare lavoro in favore

di terzi che abbiano interessi in contrasto con quelli della Cooperativa.

I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, devono previamente richiedere ed ottenere l'autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione per prestare la loro attività, retribuita o gratuita, anche presso altri datori di lavoro o committenti; tale autorizzazione non può essere concessa se l'attività svolta presso terzi è in concorrenza o in contrasto con le finalità e le attività della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro soci; eventuali variazioni devono essere comunicate mediante raccomandata o posta elettronica certificata; la variazione del domicilio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio e rimborso delle quote

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, per causa di morte e, quando il socio sia un ente, per estinzione del medesimo.

Il socio che perde la qualità di socio ha diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate nei limiti dell'art. 7 della legge n. 59/1992, la cui liquidazione e rimborso hanno luogo, su richiesta dell'interessato a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, eventualmente rivalutato nei limiti dell'art. 7 della legge n. 59/1992. Le quote per le quali non viene chiesto il rimborso nel termine di cui sopra sono devolute a riserva ordinaria.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2454-quinquies, comma terzo, del Codice civile.

Il pagamento può avvenire anche in forma rateale per le quote assegnate ai soci come dividendo ai sensi dell'art. 2514 del Codice civile o come ritorno unitamente agli interessi legali entro un massimo di 5 (cinque) anni.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si la cessazione si è verificata ai sensi dell'art. 2536 del Codice civile.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote secondo le disposizioni dell'art. 2535 del Codice civile. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli eredi.

Art. 10 – Recesso ed esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito quando il socio:

1. abbia perduto i requisiti previsti dall'art. 6 per la partecipazione alla Cooperativa;
2. non si trovi più nelle condizioni oggettive o soggettive di partecipare alle attività o di concorrere al raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

Sulla domanda di recesso, che deve essere inviata alla Cooperativa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, si pronuncia il Consiglio di amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione al socio del provvedimento di

accoglimento della domanda.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'eventuale impegno di permanenza minima nella Cooperativa stabilita dal Consiglio di amministrazione ed indicato al momento dell'ammissione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione in tutti i casi previsti dalla legge e nei confronti del socio che:

1. perda i requisiti previsti dall'art. 6 per la partecipazione alla Cooperativa;
2. risulti, per circostanze oggettive e sopravvenute, non più idoneo a svolgere un'attività lavorativa o di volontariato in seno alla Cooperativa;
3. quando si tratti di socio lavoratore, risulti reiteratamente inattivo per la cessazione del suo rapporto di lavoro con la Cooperativa e non sussistano la possibilità o le condizioni oggettive per reimpiegarlo proficuamente in altre mansioni; in tale ipotesi, la delibera di esclusione può essere adottata dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione;
4. ostacoli, con comportamenti ripetuti o azioni continue, l'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività della Cooperativa;
5. risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate degli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
6. si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa e, nonostante l'intimazione da parte degli Amministratori, non adempia al versamento di quanto dovuto;
7. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, quando si tratti di socio cooperatore;
8. disert, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, 3 (tre) adunanze consecutive dell'Assemblea dei soci.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Le deliberazioni assunte in materie di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci mediante raccomandata o posta elettronica certificata; entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tali comunicazioni, a pena di decadenza, i soci possono ricorrere avverso i relativi provvedimenti dinanzi al Collegio arbitrale di cui agli artt. 27 e seguenti del presente statuto.

Art. 11 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 100, 00 (cento);
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
6. da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile, la Cooperativa esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto per i soci sovventori e fatto salvo il diritto di recesso del socio.

Le riserve comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 12 - Esercizio e bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni della chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992;
3. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992;
4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra soci sovventori di cui all'art. 2526 del Codice civile.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dall'art. 2514 del Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 13 – Ristorni

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla

destinazione del ristorno che può essere attribuito mediante erogazione diretta o aumento del numero delle quote sottoscritte e versate da ciascun socio.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può deliberare a favore dei soci lavoratori trattamenti previsti dall'art. 3, comma secondo, lett. b) della legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, deve essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi con atto separato ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma e da predisporre a cura degli Amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

1. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
2. la qualifica e le competenze professionali;
3. il tempo di permanenza nella compagine sociale;
4. la tipologia del rapporto di lavoro;
5. la produttività e la flessibilità;
6. la partecipazione ad attività sociali integrative.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute.

Art. 14 - Bilancio sociale

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio sociale ai sensi della normativa vigente, mediante il quale la Cooperativa offre a tutti i soggetti interessati un'informazione strutturata e puntuale sulle responsabilità, sui comportamenti e sui risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte. Il progetto di bilancio sociale deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione contestualmente alla presentazione del progetto di bilancio d'esercizio.

Il bilancio sociale, una volta approvato, è depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della Cooperativa a cura degli Amministratori.

Art. 15 - Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

Art. 16 - Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria;

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. Essa potrà tenersi anche mediante strumenti di telecomunicazione o piattaforme digitali, a condizione che questi consentano l'accertamento dell'identità degli intervenuti, la partecipazione alla discussione e la votazione simultanea sulle materie all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale a norma dei

precedenti artt. 11 e 13; può essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale; deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un/quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spediti ad ogni socio con mezzo idoneo dare prova della ricezione almeno 8 (otto) giorni o, in casi di particolare urgenza, 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, nonché tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati; in tal caso gli intervenuti possono tuttavia opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritengano sufficientemente informati.

L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni: luogo designato per l'adunanza; elenco delle materie da trattare; giorno ed ora per la prima e per la seconda eventuale convocazione in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima; quando l'adunanza non si svolga in presenza, l'indicazione dello strumento di telecomunicazione o della piattaforma digitale da utilizzarsi e le modalità di accertamento dell'identità degli intervenuti.

Art. 17 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

1. approvare il bilancio;
2. nominare gli Amministratori e i Sindaci e determinarne l'eventuale compenso;
3. deliberare sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
4. approvare i regolamenti interni di cui all'art. 31 del presente statuto;
5. deliberare sull'erogazione dei ristorni;
6. deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/1971 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla legge 59/1992;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per deliberare:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Art. 18. Quorum, svolgimento e verbale dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; essa è validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sulla fusione o scissione, sulla trasformazione

e sullo scioglimento della Cooperativa, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Nelle adunanze assembleari hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti alla Cooperativa.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio sovventore e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge n. 59/1992.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio, che non sia amministratore, mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo 3 (tre) soci e le deleghe conferite devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le adunanze assembleari sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal vice-Presidente del Consiglio di amministrazione; in assenza di entrambi l'Assemblea elegge a maggioranza dei presenti un presidente dell'adunanza.

All'inizio di ciascuna adunanza, l'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale, salvo il caso in cui quest'ultima sia affidata ad un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto tempestivamente e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza; dal verbale devono risultare, tra l'altro, l'identità dei partecipanti e dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, nonché l'esito delle votazioni.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, telecollegati o video-collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale:

- che sia consentito a chi presiede l'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avvio di convocazione (salvo che si tratti di assemblea straordinaria) i luoghi audio-video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'adunanza ed il verbalizzante.

Art. 19 – Composizione, elezione e durata in carica del Consiglio di amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori almeno uno dei componenti è scelto tra i soci lavoratori, almeno uno tra i soci volontari ed almeno uno tra i soci fruitori.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di 1/3 (un/terzo) dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Non può essere eletto amministratore, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Assemblea delibera sulla gratuità della carica di amministratore ovvero assegna un compenso agli eletti o a taluni di essi, tenendo conto dei limiti di legge, dell'attività svolta, delle responsabilità assunte e delle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; l'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione degli amministratori, i quali provvederanno alla sua ripartizione sulla base dei criteri di cui al periodo precedente.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo pari a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Essi sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vice-Presidente.

Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli Amministratori devono accettare in modo espresso la clausola arbitrale prevista dall'art. 27 del presente statuto.

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità alla legge ed allo statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di amministrazione:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 legge n. 59/1992;
3. approvare i regolamenti di sua competenza e predisporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a norma dell'art. 31 del presente Statuto;
4. determinare gli indirizzi dell'impresa, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
5. stipulare contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6. conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dal successivo art. 23;
7. assumere e licenziare il personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;
8. dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili, associazioni e qualunque genere di organizzazione compatibile con lo scopo e i principi cui si ispira;
9. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
10. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta

eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a

finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.

11. deliberare sulle materie e nei limiti e con le forme previsti dall'art. 2365, secondo comma del Codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega; in nessun caso possono essere oggetto di delega le decisioni relative alle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci e quelle che comportino per la Cooperativa impegni di spesa di valore superiore a euro 30.000 (trentamila). Almeno ogni 90 (novanta) giorni i consiglieri delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 21 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un/terzo) dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno 3 (tre) giorni, o in caso di urgenza almeno un giorno, prima della data fissata per la riunione; le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese, con voto palese, a maggioranza dei consiglieri presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Il Presidente nomina un segretario della riunione, anche non amministratore, incaricato di redigere il verbale della medesima.

Art. 22 – Rinuncia, decadenza, scadenza e sostituzione degli Amministratori

I Consiglieri di amministrazione che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Collegio sindacale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo scritto, non partecipano per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale con le modalità dell'art. 2386 del Codice civile e nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio previsti al precedente art. 19.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di amministrazione è ricostituito.

Art. 23 – Presidente e poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza; egli, inoltre, può a sua discrezione nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri, a soci o a terzi, con l'osservanza delle norme di legge vigenti.

Art. 24 – Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale della Cooperativa e/o più Direttori di singoli comparti o rami di attività della medesima, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

Il Direttore Generale e i Direttori, su invito del Presidente, partecipano con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 25 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) su indicazione del Comune di San Giorgio delle Pertiche, e da 2 (due) membri supplenti, di cui 1 (Uno) su indicazione del Comune di San Giorgio delle Pertiche, tutti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile. L'Assemblea provvede altresì all'indicazione del Presidente del Collegio, scegliendolo tra i 3 (tre) membri effettivi, e stabilisce l'eventuale compenso dei Sindaci.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono immediatamente rieleggibili senza limite di mandati.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche eventualmente con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, anche con mezzi di telecomunicazione o piattaforme digitali; le riunioni ed le deliberazioni del Collegio sono disciplinate dall'art. 2404 del Codice civile.

I Sindaci intervengono alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

I Sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni normative. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari, anche con riferimento a società o enti controllati.

La scadenza, le dimissioni, la decadenza, la revoca ed ogni altra causa di cessazione dei Sindaci nonché la loro sostituzione sono disciplinate dalla legge.

Art. 26 – Controllo contabile

Quando il controllo contabile sulla Cooperativa sia obbligatorio per legge o venga deliberato dall'Assemblea, questo è esercitato dal Collegio sindacale, se integralmente composto da revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, o, in caso contrario, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 27 – Conciliazione preliminare e clausola arbitrale

Devono essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso un organismo di mediazione ai sensi e con gli effetti previsti dal decreto legislativo n. 25/2010 e, in caso di mancata risoluzione, sono devolute entro 90 (novanta) giorni alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 5/2003 e al presente statuto:

1. le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
3. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 28 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

1. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
2. tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del decreto legislativo n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 29 - Esecuzione della decisione arbitrale

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 30 – Liquidatori e liquidazione del patrimonio

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio attivo residuo dalla liquidazione è devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.

Art. 31 - Regolamenti

Quando previsto dalla legge, richiesto dall'Assemblea o per meglio disciplinare il funzionamento, l'organizzazione o specifiche attività della Cooperativa, il Consiglio di amministrazione può predisporre regolamenti interni.

Salvo difformi previsioni di legge, i regolamenti interni sono approvati dallo stesso Consiglio di amministrazione quando abbiano ad oggetto l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività e la gestione ordinaria della Cooperativa; in tutti gli altri casi, e comunque quando riguardino i diritti e i doveri dei soci, l'approvazione dei medesimi regolamenti è di competenza dell'Assemblea.

Art. 32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'art. 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

1. non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
4. deve devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 33 - Rinvio e clausola transitoria

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente, il decreto legislativo n. 112/2017 sull'impresa sociale e, a norma dell'art. 2519 del Codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Le disposizioni contenute negli articoli 19, 22 e 25 concernenti l'elezione, la durata in carica, la cessazione e la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi della Cooperativa successivo alla data dell'adozione del presente statuto.

F.to NALON LODOVICO

F.to LUIGI CORRADI NOTAIO L.S.

BOLLO : ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.